

Publicato il 08/08/2016

N. 03410/2016 REG.PROV.CAU.
N. 01740/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1740 del 2016, proposto da **[redacted]**,
[redacted], rappresentato e difeso dagli avvocati Umberto Cantelli C.F. CNTMRT51B23H501K, Michele Bonetti C.F. BNTMHL76T24H501F, Santi Delia C.F. DLESNT79H09F158V, con domicilio eletto presso Michele Bonetti in Roma, Via San Tommaso D'Aquino, n. 47;

contro

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Università degli Studi di Milano, Università degli Studi di Messina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
Cineca, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Andrea Oliveira, Niccolò Micelli, Marco Malandrino, non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 00483/2016, resa tra le parti, concernente per l'ottemperanza dell'ordinanza cautelare, Sez. VI, 29 aprile 2016, n. 1578, con la quale è stata accolta la domanda cautelare proposta dall'appellante nel ricorso R.G. n. 1740/16 – mcp;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dell'Università degli Studi di Milano e dell'Università degli Studi di Messina;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2016 il Cons. Italo Volpe e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale d'udienza;

Considerato che:

- con propria ordinanza n. 1578/2016 del 29.4.2016 è stata accolta l'istanza cautelare in primo grado del dott. ██████████, limitatamente all'anno accademico 2015/2016;
- a causa della conseguente inerzia nel provvedere da parte dell'Ateneo milanese, per presunta incertezza su quale fosse l'Università presso il quale il sig. ██████████ avesse ottenuto la possibilità di iscrizione, su istanza di parte ex art. 56 c.p.a. e previa audizione della parti a fini istruttori, con decreto presidenziale di questa Sezione n. 2040/2016 del 6.6.2016, in accoglimento della predetta istanza, è stata disposta l'immatricolazione del ricorrente al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria presso l'Università degli studi di Milano;

- in vista dell'odierna camera di consiglio l'appellante ha depositato in data 1.8.2016 copia del referto *mail* da cui si desume che la predetta Università ha infine provveduto ad iscriverlo per l'a.a. 2015-2016;

Ritenuto di dover conseguentemente confermare sia i contenuti del citato decreto presidenziale sia l'immatricolazione disposta ed effettuata;

Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'istanza cautelare (ricorso numero: 1740/2016) e, per l'effetto, conferma sia i contenuti del decreto presidenziale sia l'immatricolazione di cui in motivazione.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 agosto 2016 con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere

Francesco Mele, Consigliere

Italo Volpe, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Italo Volpe

IL PRESIDENTE

Luciano Barra Caracciolo

IL SEGRETARIO